

## 6.9 SRA 13 - ACA13 – IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA

<b>Sezione 1</b> <b>SRA13 - Informazioni generali</b>	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
Indicatore di prodotto	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatore di risultato	<b>INDICATORI COMUNI TUTTE LE AZIONI PREVISTE</b>
	R.19 Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo
	R.20 Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca
	R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.16, migliorare e proteggere i suoli e R.20 Migliorare la qualità dell'aria. Nell'ambito dell'Obiettivo specifico 4 contribuisce all'indicatore di risultato R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti.

Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

<b>Sezione 2</b>				
<b>SRA13 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico</b>				
<b>Codice Esigenza</b>	<b>Descrizione esigenza</b>	<b>OS</b>	<b>Priorità nazionale</b>	<b>Priorità regionale</b>
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	4	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
E2.15	Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia	5	Qualificante	Qualificante

L'intervento, nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze E2.15 Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria (metano e protossido di azoto) da agricoltura e zootecnia lungo tutto il processo produttivo ed E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. L'intervento, inoltre, nel contribuire all'Obiettivo specifico 4, soddisfa le esigenze E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso il miglioramento della gestione e dell'estensivizzazione degli allevamenti e la riduzione degli input produttivi. L'intervento è strategico dove c'è la maggiore intensificazione colturale e la più alta concentrazione di allevamenti zootecnici.

<b>Sezione 3</b>
<b>SRA13 - Finalità e descrizione generale</b>
<p>L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione (Direttiva Nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.</p> <p>La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell'aria da agricoltura e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell'agricoltura dell'Unione. Nella pratica agricola ordinaria, la distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati provoca l'emissione in atmosfera di una quota significativa di ammoniaca.</p> <p>La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento e dei digestati attraverso l'adozione di tecniche a bassa emissività contribuisce in modo significativo: al</p>

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva n. 2016/2284 (Direttiva NEC) di riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera (riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 2020 al 2029 e del 16% a partire dal 2030, rispetto al 2005); all'innovazione tecnologica delle aziende per il ricorso a nuove macchine ed attrezzature per interrimento reflui; al miglioramento della qualità delle acque, minimizzando le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento; alle limitazioni all'uso dei fertilizzanti, contribuendo quindi al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica. Inoltre, l'intervento contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4 Contribuire alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento si applica a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di origine agricola e zootecnica e si compone di due azioni:

• **Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido)**, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016;

• **Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido)**, così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.

Le azioni sono tra loro alternative, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno.

Le disposizioni del DM 5046/2016, che regola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati, sono conformi alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Qualora nella produzione delle tipologie di digestato rientri anche la miscela con gli effluenti zootecnici, il suo utilizzo al suolo è regolato, ai sensi della stessa direttiva Nitrati e della legge nazionale di recepimento, dall'articolo 92 e dall'Allegato 7, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto dei limiti di azoto da effluenti zootecnici ammissibili pari a 170 kg/ha/anno in Zona vulnerabile ai Nitrati (ZVN). Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agrozootecnico è prodotto con i seguenti materiali e sostanze:

- paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;
- materiale agricolo derivante da colture agrarie,
- effluenti di allevamento, definiti come le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce,
- materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1b del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 Luglio 2012.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agroindustriale è prodotto con i seguenti materiali:

- acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da: imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura; imprese dedite all'allevamento del bestiame; imprese dedite alle attività descritte in precedenza che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia

prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; piccole aziende agro-alimentari (aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000m<sup>3</sup>/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno),

- residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al Regolamento (CE) 1907/2006,
- acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla Legge 11 novembre 1996, n.574,
- i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo Governo, Regioni e Province Autonome, eventualmente anche in miscela con materiali con cui si produce il digestato agrozootecnico.

L'intervento prevede un **periodo di impegno di durata pari a cinque anni**.

**La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).**

#### Sezione 4

##### SRA13 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA13 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991
- Regolamento regionale n. 9 del 18 ottobre 2002 "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione

#### Sezione 5

##### SRA13 - Tipologia di beneficiari

**CR01** Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR)

#### Sezione 6

##### SRA13 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

### **SRA13 - Criteri di ammissibilità**

**CR03** Sono ammissibili a premio tutti i terreni ricadenti nel territorio regionale;

**CR04** Per l'Azione 13.1: Distribuire in campo gli effluenti di allevamento non palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, con tecniche basso-emissive;

**CR05** Per l'Azione 13.2: Distribuire in campo gli effluenti di allevamento palabili e/o il digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 con tecniche basso-emissive;

**CR06** La superficie minima necessaria per l'adesione a questo intervento è pari a 1 ettaro;

**CR05** La superficie massima oggetto di impegno è commisurata alla disponibilità di matrici organiche;

**CR06** Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno;

**CR07** Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento.

### **SRA13 – Impegni**

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono diversi dal sostegno dei regimi ecologici di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) 2021/2115.

**Azione 13.1 Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016.**

**11.01** Effettuare tutte le distribuzioni in campo esclusivamente come segue:

a) in presemina: con iniezione diretta o incorporazione immediata;

b) quando il terreno è inerbito: con interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande;

c) in caso di coltura in atto: con iniezione diretta, interrimento superficiale o distribuzione rasoterra in bande;

d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT): con distribuzione rasoterra in bande;

e) tramite fertirrigazione: con l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca;

**11.02** Dare comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di distribuzione;

**11.03** Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006. Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE)

2019/1009;

**11.04** Non utilizzare macchine con sistemi di distribuzione tramite piatto deviatore.

**Azione 13.2 Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016**

**12.01** Effettuare tutte le distribuzioni in campo esclusivamente con incorporazione immediata.

**12.02** Dare comunicazione preventiva dell'avvio delle operazioni di distribuzione;

**12.03** Non utilizzare sulle superfici oggetto di impegno i fanghi di depurazione tal quali e ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 a beneficio dell'agricoltura ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006. Utilizzare esclusivamente fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009;

Per entrambe le azioni (13.1 e 13.2), l'impegno quinquennale si applica su appezzamenti variabili.

### **SRA13 - Altri obblighi e specifiche**

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

**O01** - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

**O02** - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

**Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale e alle indicazioni riportate nel punto "condizionalità" del capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.**

## **Sezione 7**

### **SRA13 - Principi di selezione**

**I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.**

L'intervento prevede l'utilizzo di criteri di selezione che sono stabiliti dall'Autorità di Gestione sulla base dei seguenti principi:

**P03 - Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria:** Priorità ai Comuni classificati IT0118, IT0119 o IT0120 (All. 1 alla DGR 30 Dicembre 2019, n. 24-903).

**P05 - Dimensioni dell'allevamento:** Priorità agli allevamenti di minore dimensione.

**P06 - Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale:** Priorità alle Imprese che aderiscono alla SRD02 – Azione A per realizzare investimenti produttivi per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

**P07- Sinergie con altri interventi agro-climatico-ambientali:** Priorità alle Imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi o hanno in corso di attuazione impegni relativi a destinazioni non produttive di superfici aziendali.

**P08 - Incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale:** Priorità alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto d'impegno sulla SAU aziendale.

**P09 – Eventuali altri criteri a parità di punteggio** (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato)

## Sezione 8

### SRA13 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio ad ettaro, come segue:

- adesione all'**Azione 1: 150€/ha** (distribuzione con interrimento / incorporazione immediata)  
**50€/ha** (distribuzione rasoterra in bande)
- adesione all'**Azione 2: 75 €/ha.**

## Sezione 9

### SRA13 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA01, SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA12, SRA14, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel par. seguente.

#### Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali.

**SRA13-Azione 1** è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01, SRA03-Azione 2, SRA05, SRA06- Azione 1, SRA22, SRA24, SRA29

**SRA13-Azione 2** è cumulabile sulla stessa superficie con SRA01, SRA03-Azione 2, SRA04, SRA05, SRA06- Azione 1, SRA12-Azione 1, SRA22, SRA24, SRA29

Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi di contrasto al cambiamento climatico, viene data priorità ai beneficiari che aderiscono anche alla **SRD02 – Azione A** per realizzare investimenti produttivi per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

### Demarcazione

L'intervento SRA13 è cumulabile con gli eco-schemi ECO-2, ECO-3, ECO-4 e ECO-5 (solo per le colture arboree), posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Le superfici oggetto di aiuto in SRA13 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento settoriale di **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"**, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di analoghe **"Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi"** finanziate con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere di aderire all'intervento settoriale o, in alternativa, all'intervento SRA13 dello sviluppo rurale.

Qualora la medesima superficie sia oggetto di aiuto per la medesima annualità nell'ambito dell'intervento SRA13 e di quello settoriale, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate), verrà corrisposto esclusivamente il premio relativo all'intervento SRA13.

### Sezione 10

#### SRA13- Aiuti di Stato

Non pertinente.